

N. R.G. 36513/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36513/2016 promossa da:

LORENZO (C.F.), rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzo**

Liguori, presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, elettivamente domicilia;

ATTORE

e

ANTONIO (C.F.) e **MARIA** (C.F.

, rappresentati e difesi dall'**Avv. Vincenzo Liguori**, presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, elettivamente domiciliario;

nonché

GIULIO (C.F.), rappresentato e difeso dall'**Avv. Vincenzo Liguori**,

presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, elettivamente domicilia;

INTERVENTORI VOLONTARI

contro

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (P.I.), rappresentata e difesa dall'**Avv. Pierpaolo** presso il cui studio in , elettivamente domicilia;

e



FALLIMENTO LA VIGILANTE SRL in persona della curatela p.t. domiciliato come in atti;

e

ANDREA (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia _____, presso il cui studio in _____ elettivamente domiciliata;

CONVENUTI

Nonché contro

INPS (C.F. _____), domiciliato come in atti;

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6/12/2016, _____ Lorenzo conveniva in giudizio la Società Reale Mutua di assicurazione, "La Vigilante" srl e _____ Andrea, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni susseguenti al sinistro stradale occorso in data 22/09/2011.

A sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva quanto segue:

- o il giorno 22/9/2011, alle ore 1,15 circa, il _____ si trovava alla guida del proprio motoveicolo Honda tg. _____, su _____
- o nonostante, secondo quanto dedotto, l'attore indossasse regolarmente il casco protettivo e procedesse a velocità moderata, tenendo la destra, sarebbe stato investito dal veicolo Smart fortwo tg. _____, di proprietà della "Vigilante srl" ed assicurato per la circolazione stradale con la Società Reale Mutua, alla guida del quale vi era _____ Andrea;
- o la collisione sarebbe stata provocata, secondo quanto deduce l'attore, dalla repentina ed impropria manovra di conversione a sinistra effettuata dal _____ per immettersi nel viale d'accesso del civico 66, con la quale questo invadeva la carreggiata percorsa dall'istante;
- o il motoveicolo, a seguito del sinistro, strisciava in avanti ed urtava contro la fiancata destra del veicolo Peugeot 207 tg. _____ fermo in sosta contromano sul lato destro della carreggiata ad una decina di metri di distanza dal punto di collisione e poi rimbalzava verso il centro della carreggiata;
- o l'istante era sbalzato in avanti ed urtava contro un albero posto sul marciapiede pedonale del lato destro;



telematico del 27/09/2017), la quale, dunque, era rivolta unicamente al soddisfacimento formale della condizione di procedibilità prescritta dalla normativa. Ulteriormente, le deliberazioni transattive formulate dagli istanti in sede stragiudiziale non lasciavano margine per l'adozione di reciproche concessioni, bensì si risolvevano, sic et simpliciter, in proposte soggette ad un termine stringente (cfr. nota di deposito del 27/09/2017). Tanto valutato, non può darsi luogo a liquidazione di compensi per l'attività stragiudiziale, la quale deve ritenersi assorbita, sotto il profilo remunerativo, dai compensi dovuti per l'assistenza in giudizio. In riferimento al risarcimento delle spese sostenute dall'attore per le consulenze tecniche di parte, esso va riconosciuto, nei limiti della somma di € 500 per ciascuno dei CT di parte. Le spese per compensi eccedenti tale importo risultano, in considerazione dell'oggetto e della complessità della prestazione, eccessive, sicché se ne dispone la riduzione ex art. 92, I co., c.p.c..

Atteso il valore delle domande accolte, i compensi professionali sono quantificati in applicazione del DM 55/2014 impiegando i seguenti parametri:

- II tabella, VI fascia comprensiva di tutte le fasi del giudizio;
- incremento complessivo del 30% ex art. 6, DM 55/2014;
- incremento ulteriore del 30% ex art. 4 comma II del DM cit. (l'attribuzione di un singolo aumento rispetto al numero di soggetti assistiti oltre al primo, risponde alla considerazione dell'identità del fatto costitutivo posto a fondamento delle pretese articolate da ciascuno di questi, nonché dell'omogeneità delle argomentazioni giuridiche e della identità del disegno defensionale);
- incremento ulteriore del 10% ex art. 4 comma I bis del DM 55/2014 (atteso che gli atti redatti dall'avv Vincenzo Liguori sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione (anche a mezzo di ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati).

PQM

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca , definitivamente pronunciando sulla controversia proposta come in narrativa, ogni ulteriore istanza respinta o disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Lorenzo e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Andrea ed il fallimento "la Vigilante srl", in solido tra loro, al pagamento di € 591.077,50, (da detrarsi quanto già versato); sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da Lorenzo e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in favore di Lorenzo della somma di € 151.988,11 (da

pagina 29 di 31



- detrarsi quanto già versato); sulla somma de qua decorrono **interessi compensativi** ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- **Accoglie la domanda di Antonio per il risarcimento del danno non patrimoniale** e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in suo favore della somma complessiva di **€ 96.797,25**, da detrarsi quanto già versato; sulla somma de qua decorrono **interessi compensativi** ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
 - **Accoglie la domanda di Antonio per il risarcimento del danno patrimoniale** e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in favore di Antonio della somma di **€ 411,00** (da detrarsi quanto già versato); sulla somma de qua decorrono **interessi compensativi** ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (25/11/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
 - **Accoglie la domanda di Maria per il risarcimento del danno non patrimoniale** e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in suo favore della somma di **€ 146.075,85**, da detrarsi quanto già versato, sulla somma de qua decorrono **interessi compensativi** ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
 - **Accoglie la domanda di Maria per il risarcimento del danno patrimoniale** e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il Fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in favore di Maria della somma di **€ 2.805,35**, detratto quanto già versato, sulla somma de qua decorrono **interessi compensativi** ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (05/10/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
 - **Accoglie la domanda di Giulio per il risarcimento del danno non patrimoniale** e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il Fallimento "la Vigilante srl", in



solido fra loro, al pagamento in favore di Giulio della somma di € 59.599,80, detratto quanto già versato, sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;

- Accoglie la domanda di Giulio per il risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna la Società Reale Mutua, Andrea ed il Fallimento "la Vigilante srl", in solido fra loro, al pagamento in favore di Antonio della somma di € 1.539,10, detratto quanto già versato, sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (22/09/2011) alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la Società Reale Mutua e Andrea ed il Fallimento La Vigilante srl, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito per attori ed interventori; spese che liquida in € 1545,00 per spese vive, € 39.524,32 per compensi professionali complessivi, spese generali al 15%, oltre CPA ed Iva come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Società Reale Mutua, di Andrea e del Fallimento La Vigilante, in solido fra loro;
- Nulla per le spese relative all'INPS rimasta contumace.

Napoli, 25 settembre 2024

Il Giudice
dott. Francesca

